

(147) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 161, 1611, 21 settembre, c. 121, e vol. 163, 1612, 5 agosto, c. 253.

(148) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 163, 1612, 29 settembre, c. 306.

(149) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 136, 1586, 29 settembre, c. 75 v.: « *doversi far un tappeto ad uso del tribunal del signor Giudice della Città come arbitraranno i Sindaci* ».

(150) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 136, 1586, 5 agosto, c. 46 v. Già nel 1567 si era stabilito che i funzionari dovessero all'atto della elezione far professione di fede: cfr. *Ordinati*, vol. 118², 1568, 29 settembre, c. 57, ove tale ordine è rammentato.

(151) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 137, 1587, 25 novembre, c. 95.

(152) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 138, 20 e 25 gennaio 1588, cc. 10 e 12 v.

(153) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 164, 1613, 18 agosto e 6 settembre, cc. 142 e 150.

(154) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 165, 1615, 6 settembre, c. 171: Il Consiglio ordina di farsi la rosa del Vicario e Giudice « *conforme il solito, facendo ellettione di persone idonee e sufficienti et honorate per detti officii di Vicario e Giudice* ».

(155) Archivio Com. Torino, *Guardaroba quattro chiavi*, n. 1, mazzo 8, cat. 1, 1622, 28 settembre. Memoriale a capi: capo VII: cfr. l'elenco dei Vicari e Giudici.

(156) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 177, 1628, 20 marzo, c. 203. Formata e pubblicata la terna per l'ufficio di giudice. « *avendo inteso che il sig. Antonio Balaira non è cittadino nattivo di Torino e conforme alli privileggi concessi a detta città non può alcuno esser giudice salvo sia cittadino nattivo* », si ordina di non presentare al Duca la rosa « *sinchè detto Balaira habbi provato esser cittadino nattivo, per non pregiudicar a detti privileggi* ».

(157) Nel 1590, 13 marzo, l'ufficio di Giudice restò vacante per la promozione di N. Losa a Prefetto di Moncalieri. Il nuovo eletto, G. A. Filippa, auditore della Rota di Bologna non avrebbe assunto l'ufficio che col 5 agosto. La Infanta scrive ai Sindaci e Consiglieri che se la cittadinanza di Cassiano Del Pozzo, primo presidente del Senato, non si estende al figlio Antonio, gradirebbe che questi fosse creato citta-

dino ed eletto giudice provvisorio. Il Consiglio soddisfa il desiderio della Duchessa, ma l'elezione è fatta « *attese le honoratissime qualità belle virtù scienza et isperienza* » del Dal Pozzo e le benemerenze del padre, e « *quantonche habbino la libera elettione del Giudice... vacante l'ufficio* ». Si impone quindi per il futuro la condizione della cittadinanza originaria negli ufficiali del Comune. Arch. Com. Torino, *Ordinati*, vol. 140, 1590, 13 marzo, cc. 9-11. Il privilegio fu osservato quando nel 1628, il Giudice A. Calleri essendo stato promosso a Senatore nel Senato di Nizza, prima dello scadere del biennio, la città provvide alla elezione per il restante tempo del Giudice Cassia. Ivi, vol. 177, 1628, 23 luglio, c.

(158) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 166, 1615, 1^o febbraio, c. 21.

(159) Cfr. D. BIZZARRI, op. cit., pag. 445.

(160) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 130, 18 luglio 1580, c. 35. Si stabilì inoltre che non si potesse essere rieletti alla carica di Giudice, se non trascorsi cinque anni dallo scadere di ufficio. Ivi, *Ordinati*, vol. 130, 1580, 25 luglio, c. 37.

(161) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 131, 1581, 17 gennaio, c. 6.

(162) Ivi, vol. 131, 1581, 5 marzo, c. 20.

(163) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 139, 1589, 29 gennaio, c. 4 v.: « *gli sia inhibito di non intromettersi nelle cause et altre cose spettanti al Giudice della Città et alla sua giurisditione* ».

(164) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 140, 1590, 8 aprile, c. 17: « *...usurpa le cause criminali spettanti alla cognitione del detto sig. Vicario togliendo le informazioni quali si devono tuor d'ordine d'esso sig. Vicario sotto il nome di detto sig. Capitano di Giusticia confondendo le giurisdizioni loro in gran danno e pregiudicio della giurisdizione d'esso sig. Vicario* ».

(165) Archivio Com. Torino, *Guardaroba quattro chiavi*, n. 10, mazzo 7, cat. 1, 1613, 9 agosto; Memoriale a capi: capo V: « *Per la osservanza delli Ordini politici V. A. ha più volte mandato a tutti li Magistratti di astenersi dalla cognitione di quelle cause spettando essa cognitione al Vicario, il che tal hora non si osserva* ».

Talvolta erano i contravventori stessi che si rifiutavano alla giurisdizione del Vicario. Nel